

1732 Chirografo di Clemente XII in favore di Prospero Caffarelli

Archivio di Stato di Roma – Trenta Notari Capitolini
Ufficio 6 – vol. 300 – Notaro: Girolamo Sercamilli

© 2015 Roberto Vergara Caffarelli

A mio fratello Carlo per i suoi ottant'anni
12 agosto 2015

[c. 487r ...]



Mons. Pietro
De Carolis Arcivescovo di Nazianzo
Commendatore dell'Archiospedale di S. Spirito.

Ci ha fatto rappresentare il Marchese Prospero Caffarelli, che trovandosi Egli l'Anno 1730 in gravi angustie, perché per parte di molti suoi Creditori gl'erano state sequestrate tutte le sue entrate, né poteva supplire al necessario sostentamento della propria Famiglia, oltre le dispendiose liti, che gli conveniva sostenere in diversi Tribunali sì con detti Creditori, che con la Marchesa Anna Maria [c. 487v] Petrosini Caffarelli sua Madre, e Paolo Scipione Minutillo Caffarelli suo Fratello, ebbe ricorso a Noi, acciò volessimo con la nostra Auctorità [sic!] soccorrerlo di qualche provvedimento in tali sue angustie, e che rimessasi da Noi la Supplica a Mons[igno]r Passari¹ Arcivescovo di Nazianzo² nostro Uditore, questo, sentiti più volte detti Creditori, et altri Interessati, sotto li 16 e 18 Dicembre di detto Anno, fattane prima parola con Noi, mediante un suo Decreto stabilì alcune provisioni per sollievo di detto Supplicante, et a beneficio di detti suoi Creditori, con assegnare tra l'altre Cose a' medesimi l'annua rata di s[cudi] 400 delle Rendite de' Beni da quello possedute, per doversi questi depositare, e pagare a detti Creditori con ordini di esso Supplicante, da sottoscrivere anche da Mons[igno]r Bardi³ Luogotenente Civile di Mons[igno]r Uditore generale della nostra Camera, quale deputò per Essecutore [sic!] di detto suo Decreto, conforme è stato sin'ora esattamente adempito;

E che nell'anno seguente 1731 essendo passata all'altra vita la detta Marchesa Anna Maria [c. 488r] Petrosini Caffarelli sua Madre, con aver istituito suo Erede universale libero il detto Paolo Scipione Minutillo Caffarelli, e lasciato a detto Supplicante la sola Legitima, ciò ha maggiormente fomentato, anzi accresciuto le liti, e dissenzioni tra essi Fratelli, pretendendo esso Supplicante, che per aver detto suo fratello conseguito l'Eredità materna, fosse ad esso cessato il peso di somministrargli gl'Alimenti, già decretatigli dal fu Mons[igno]r Valenti Giudice deputato da

¹ - Marcello Passari (1678-1741) fu arcivescovo di Nazianzo dal 1731 al 1733, quando fu nominato cardinale presbitero di Santa Maria in Ara Coeli. Era stato uditore del cardinale Lorenzo Corsini, poi divenuto Papa Clemente XII.

² - Wikipedia: «Nazianzo, identificabile con *Nenizi* nell'odierna Turchia, è un'antica sede episcopale della provincia romana della Cappadocia Terza nella diocesi civile del Ponto. Faceva parte del patriarcato di Costantinopoli ed era suffraganea dell'arcidiocesi di Mosisso.»

³ - Monsignor Luigi Bardi (dei conti di Vernio ?) divenne Segretario della Sacra Consulta nel 1735 e 1736.

Mons[igno]r AC. [*Auditor Camerae*], e successivam[en]te dalla nostra Rota, da conseguirsi sopra le Rendite della Primogenitura istituita dalla fu Anna Caffarelli sua Ava paterna, e de' Beni posti nel Regno di Napoli provenienti dall'Eredità del fu Antonio Minutilli suo Avo, sopra quali beni pretende in oltre detto Supplicante la reintegrazione di detta Primogenitura per le Doti pagate co' gl'effetti di questa alle figlie del medesimo, et all'incontro il detto Paolo Scipione pretende proseguir la subasta⁴ della Tenuta della Castagnola spettante a detta Primogenitura, già essecutata [sic!] per parte della detta Marchesa [c. 488v] Madre in vigore de' mandati rilassati a di Lei favore da detto Mons[igno]r Valenti Giudice deputato dall'A.C. per la somma di s[cudi] 3000 residuali della sua Dote, unitamente coll'altra pretensione di conseguir dalla Primogenitura la Rilevazione per li debbiti contratti dal fu Marchese Pietro Caffarelli Padre comune, coll'obbligo insolidum di detta Marchesa Anna Maria sua moglie, e madre respttivamente per soddisfare altri debbiti, che si pretendevano contratti per il proprio mantenimento;

E considerando Egli maturamente, e pur troppo con esperienza il grave dispendio, incertezza, et inquietudine, che apportano tali litigi, a fine anche di mantener con detto suo Fratello una vera, e stabil corrispondenza, ha procurato per mezzo di comuni Amici venir con detto suo Fratello ad un amichevol accomodamento espresso in un Foglio da essi sottoscritto li 29 Novembre 1731, nel quale tra l'altre Cose si esprime, che detto Paolo Scipione cederà, e rinunciarà [sic!] a favore di esso Supplicante tutta l'Eredità materna, [c. 489r] et insieme tutte le ragioni, et azioni tanto attive, che passive, e Beni del Fidecomisso Minutillo, con la rinuncia reciproca a tutte le pretensioni d'Alimenti, Rendimento di Conti, et altre dedotte in Lite, e Remissione di tutte le Spese sin'ora fatte hinc inde, con che all'incontro esso Supplicate sia tenuto somministrare al medesimo annui s[cudi] 480, et ogni mese la rata parte di s[cudi] 40, durante la sua vita, da assegnarsi o in tanti frutti di Luoghi di monti; o pure in altro assegnamento tuto⁵, e sicuro; ma non avendo egli il modo di adempir [sic!] detto assegnamento in frutti di Luoghi di monti, per trovarsene sprovvista sì l'Eredità materna, che la Primogenitura Caffarelli da esso posseduta, né poter egli compiere per formare questo Capitale di Luoghi di monti di vendere altri effetti di maggior frutto con discapito notabile nel prezzo, ha perciò implorato la nostra Paterna Clemenza, supplicandoci, che per facilitare l'accomodamento con detto suo fratello, quale tutto dipende dalla sicurezza dell'assegnamento da farsi al medesimo, e [c. 489v] per la validità del contratto vogliamo con la nostra Suprema Autorità [sic!] approvare, e confermare quanto tra essi Fratelli è stato accordato nel sopra riferito Foglio, et ordinare, che li sudetti scudi quaranta il mese si debbano somministrare al detto Paolo Scipione suo fratello, durante la sua vita naturale, dal Banco di S. Spirito, mediante un ordine fisso da accettarsi da ministri del medesimo, poiché per indennità, e sicurezza di detto Banco Egli cederà, et assegnerà [sic!] al medesimo per fino che durerà [sic!] detto assegnamento, gl'affitti dell'Erbe della Tenuta di S. Lorenzo spettante a detta Primogenitura di Anna Caffarelli, solita affittarsi, siccome al presente si trova affittata a Niccola Martoli per annui scudi mille e cento, per dover però detto pagamento aver il suo effetto, et incominciare doppo sei mesi, che sarà seguita la stipolazione dell'Istrumento di Rinuncia, e cessione da farsi da detto suo fratello in vigore dell'accennato foglio, affinché in detto tempo possano farsi depositare in detto Banco li termini, [c. 490r] che saran decorsi di detto Affitto per maggior facilità del pagamento, con che, detratti in primo luogo li s[cudi] 480 annui, che si ricercano per detto assegnamento, si debbano altri s[cudi] 400 annui di detti Affitti pagare a detti suoi Creditori con ordini del medesimo, da sottoscrivarsi anche dal detto Mons[igno]r Bardi, secondo lo stabilimento fatto dal detto nostro Uditore nell'accennato Decreto, e la somma residuale, che si troverà [sic!] depositata in detto Banco in fine di ciascun Anno, restituir liberamente al medesimo Supplicante, con restar però sempre depositati in detto Banco s[cudi] 220 per un semestre di detto assegnamento, e che per maggior indennità di detto Banco, oltre la cessione, et assegna degl'Affitti dell'Erbe di detta Tenuta per qualunque caso, che si ritardassero

⁴ - Vendita all'asta, all'incanto. Da etimo.it: «... deriva dall'uso che avevano i Romani di vendere al maggior offerente la preda militare all'insegna di un'asta, cioè conficcando in terra, sul luogo ov'era il banditore una picca, che era l'emblema di conquista, di proprietà».

⁵ - Dal latino *tutus* (participio passato di *tuor*) che si traduce: sicuro, protetto, custodito.

in tutto, o in parte li depositi di detti Affitti, o che la Tenuta sudetta restasse per qualche tempo dislocata, possa obbligare, et ipotecare tutte le Rendite, et effetti di detta Primogenitura da esso posseduta, con rimuovere tutti gl'ostacoli di essa, e sospender per detta rata [c. 490v] qualunque ipoteca, senza che questo assegnamento possa esser impugnato dalli Successori in detta Primogenitura, poiché per quello riguarda il pregiudizio, che da tal assegna potesse ridondare a detti futuri Successori per quel tempo, che potesse durare l'assegna di detti mestruj s[cudi] 40 dopo la morte di esso Supplicante, Egli specialmente ipotecarà [sic!] tutti li Capitali ereditarii materni, che acquistarà [sic!] con la rinuncia da farsi da detto Paolo Scipione suo fratello, descritti nell'Inventario legalmente fatto per gl'atti del Sercamilli Notaro Capitolino li 14 Aprile 1731, con obbligarsi di non dover mai alienare detti Capitali, durante la vita di d[ett]o suo fratello, se non che ad effetto di depositarne l'intiero prezzo per erogarlo in estinzione de Debbiti della stessa Eredità materna descritti nel medesimo Inventario, et altri che potessero forse insorgere in avvenire, o pure per estinguere altri debbiti della detta Primogenitura di Anna Caffarelli, o finalm[en]te per rinvestirlo in tanti Luoghi di monti, o altri Capitali fruttiferi tuti, e sicuri col vincolo [c. 491r] di non potersi alienare, durante la vita di detto Paolo Scipione, e con la dichiarazione, che durante solo la vita del medesimo, detti Capitali debbano star sempre obbligati, et ipotecati primario a favore dello stesso fratello, e del Banco di S. Spirito, secundario [sic!] a favore di detta Primogenitura, e de' Primogeniti Successori, di modo che venendo a cessare il pagamento di detti mestruj s[cudi] 40 per morte del medesimo Paolo Scipione, s'intendano cessati detti vincoli, e restino detti Capitali a libera disposizione di esso Supplicante col solo peso de' Debbiti ereditarii materni, con facultà però al medesimo di poter da detti Capitali detraere la Legitima ad esso liberamente dovuta con l'elezione de' corpi a suo arbitrio, purché non siano nec de melioribus, nec de pejoribus, con che ne riceva la sua rata, e porzione entrante, anche sopra li mobili, e Crediti rispettivam[en]te di detta Eredità, e che non possa insieme detraere quella somma, che occorrerà per le spese della spedizione, et esecuzione della presente Grazia, ponendoci [c. 491v] in considerazione, che questa Grazia non solo non apporta verun pregiudizio a detta Primogenitura, e futuri Successori in essa, ma bensì un'evidente utilità, mentre con tal Rinuncia vien esimita la Primogenitura dal pagamento di detta Dote materna, già canonizzata con detti Giudicati, e dall'imminente subasta di detta Tenuta della Castagnola, già per tal causa come sopra essecutata, et insieme dalla pretensione già eccitata da d[ett]o Paolo Scipione per li Debbiti contratti dal Marchese Pietro con l'obbligo di d[ett]a Anna Maria sua moglie, il che ridonda in vantaggio anche de' Successori, quali restano di più anche assicurati con detti Capitali ereditarii materni, da ipotecarsi, e vincolarsi nel modo sudetto; E Noi ben persuasi dalli motivi sopra esposti, che tal istanza sia molto ragionevole, a solo fine di toglier tra detti fratelli ogni motivo di litigio, a stabilir in essi una vera corrispondenza, riflettendo, che coll'ipoteca, e vincolo di detti Capitali ereditarii materni vien sufficientemente provisto [c. 492r] all'indennità sì di detta Primogenitura, che de' Successori, et insieme alla rilevazione di detto Banco di S. Spirito, siamo volentieri condescesi [sic!] a fargline [sic!], come in appresso, la Grazia, con che non passi, né possa mai allegarsi in esempio.

Avendo per tanto nel presente nostro Chirografo per espresso, e di parola in parola registrato l'intiero tenore della Primogenitura istituita dalla predetta Anna Caffarelli nel di lei Testamento rogato per gl'atti del Lamperini, oggi Angelici, Notaro Capitolino li 13 maggio 1693, delle sostituzioni, proibizioni d'alienare, anche rispetto alla comodità de' frutti, permutare, obbligare, o ipotecare i Beni a quella soggetti, della precisa quantità, e qualità de' Debbiti, e de' Capitali sì di detta Primogenitura, che di detta Eredità materna, degl'Istrumenti, et altri documenti, da quali risultano, de' Decreti emanati, mandati rilasciati, et altri Atti fatti nelle Cause vertenti tra il medesimo Supplicante, e detto Paolo Scipione suo fratello, e rispettivamente detta Eredità materna, e del loro [c. 492v] preciso stato presente, delle provisioni ordinate dal detto nostro Uditore nell'accennato suo Decreto, della Concordia stabilita tra detti Fratelli nell'Apoca⁶ da essi sottoscritta, delli patti, obblighi, e condizioni in essa contenute, et ogn'altra Cosa quanto si voglia

⁶ - *Dizionario etimologico online*: «dal verbo greco *απεχω* ricevere, dichiarazione che suole dare il creditore al debitore per prova di aver ricevuto il pagamento». Quietanza

necessaria d'esprimersi, di nostro moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Potestà vi ordiniamo, che in nome nostro confermiate, et approviate, siccome Noi in tutto, e per tutto, e in tutte le sue parti espressamente, e specificatam[en]te confermiamo, et approviamo la Concordia stabilita tra detti Fratelli Caffarelli con tutti li patti, obblighi, pesi, condizioni, e dichiarazioni espresse nel Foglio da essi come sopra sottoscritto; Ordinando, siccome Noi ordiniamo, e vogliamo, che quello si debba in perpetuo inviolabilm[en]te osservare, et eseguire ne modi, conforme in esso convenuti, e che in sequela di esso se ne debba stipolare l'Istrumento di ratifica, rinuncia, et obbligo in esso stabilito, volendo, che seguita detta Cessione, il detto Paolo Scipione non [c. 493r] possa esser molestato dalli Creditori ereditarii per causa di detta Eredità materna, salve però, et illese rimanendo alli medesimi Creditori tutte, e singole loro ragioni, et ipoteche, da sperimentarsi sopra li medesimi effetti ereditarii, e contro detto Marchese Prospero, come sarà di ragione; Ordinando in oltre, siccome Noi con la pienezza della nostra Auttorità per questo solo caso, quale vogliamo, che non passi, né possa mai allegarsi in esempio, essendoci Noi condescesi [sic!] per particolari motivi, e per dare la quiete ad una Casa nobile di questa nostra Città, ordiniamo alli Ministri del detto Banco di S. Spirito, che per l'effetto, et esecuzione [sic!] di detta Concordia, e Rinuncia debbano pagare, e somministrare al detto Paolo Scipione Minutillo Caffarelli, durante la sua vita naturale, annui scudi quattrocento ottanta moneta, e di mese in mese la rata parte di scudi quaranta, mediante un ordine fisso da dirigersi a detto Banco dal detto Marchese Prospero supplicante, che dovranno detti Ministri accettare, et incominciare il [c. 493v] pagamento doppo sei mesi dal giorno, che sarà stipolato l'Istrumento di detta Concordia, e Rinuncia, e così proseguire di mese in mese posticipatamente, per fino che detto Paolo Scipione naturalmente viverà, con restar a peso del medesimo Supplicante l'intiero pagamento del primo semestre, doppo che sarà seguita detta Rinuncia, e che per rilevazione, et indennità di detto Banco diate, e concediate, siccome Noi diamo, e concediamo al detto Marchese Prospero Supplicante ampla, et assoluta Facoltà di poter liberamente, e non ostanti li pesi, e vincoli di detta Primogenitura, sostituzioni, proibizioni, obblighi, pene, e pesi in essa ingionti [sic!], cedere, et assegnare irrevocabilmente a detto Banco di S. Spirito, per fino che durerà detta somministrazione di scudi 40 mestruai, l'intiero Affitto dell'Erbe di detta Tenuta di S. Lorenzo, benché spettante a detta Primogenitura, presentem[en]te locata al detto Niccola Martoli per annui s[cudi] 1100 moneta per Istrumento rogato per gl'atti del detto Angelici li 5 Giugno 1726, con che [c. 494r] il detto Marchese Prospero Supplicante, e suoi Successori in detta Primogenitura debbano aver tutto il peso di far seguire a suoi debbiti tempi li depositi di detti affitti decorsi dal giorno della stipolazione di detto Istrumento di rinuncia, e che decorreranno in avvenire sì da detto Affittuarjo presente, che da qualunque altro Affittuario Successore a tutte loro spese, e danni, e senz'alcuna cura, o interpellazione di detto Banco, quali scudi 1100 come sopra assegnati si dovranno erogare in primo luogo per la rata di s[cudi] 480 nel pagamento di dette mestrue prestazioni da farsi a detto Paolo Scipione, per altri s[cudi] 400 annui ripartirsi alli Creditori del medesimo Supplicante, secondo lo stabilimento ordinato dal detto nostro Uditore, e nella somma praticata [sic!] sin'ora, e la somma residuale, che si troverà depositata in detto Banco in fine di ciascun Anno, restituirsi liberamente allo stesso Supplicante, con restar però sempre in detto Banco depositata la somma equivalente per un [c. 494v] Semestre di detto assegnamento per maggior facilità della somministrazione senza incommodo [sic!] di detto Banco, per il qual fine dal detto Supplicante sarà stato pagato del proprio il primo Semestre dal giorno della rinuncia sudetta, et in caso di mancanza di detti Affitti assegnati in tutto, o in parte sì per negligenza, o deteriorazione degl'Affittuarij, o che la Tenuta sudetta restasse dislocata, che per qualunque altra causa benché non pensata, o per ogni maggior sicurezza di detto Banco possa il medesimo Supplicante cedere, obbligare, et ipotecare a favore del medesimo per l'entrante rata di detta mestrua somministrazione tutte le altre Rendite, Beni, et effetti da esso posseduti, benché spettanti a detta Primogenitura, quali affitti di detta Tenuta così ceduti, et assegnati, et altre rendite di detta Primogenitura in luogo di essi surrogate, siccome anche tutte l'altre Entrate, effetti, e Beni sì proprii di detto Supplicante, che ereditarii di d[ett]a Anna Maria Madre, da eleggersi in mancanza, o diminuzione [c. 517r] di detti Affitti ad arbitrio de' Ministri di detto Banco, con facoltà di poter variare da un effetto all'altro quante volte gli piacerà, affinché possano da questi conseguirsi prontamente, senza verun impedimento per la rilevazione, e sodisfazione

[sic!] di detto Banco, vogliamo, che non possano per detta rata divertirsi in altro uso, e per tal effetto adesso per allora rivochiamo [sic!], cassiamo, et annulliamo qualunque esecuzione, sequestro, o altro atto giudiziale sopra di essi fatto, o che si facesse in avvenire avanti qualsivisia Giudice ad istanza di qualsivisia Creditore quanto si voglia privilegiato di detto Supplicante, e della stessa Primogenitura, et Eredità, etiam per causa pia, o di dote, alli quali tutti vogliamo, che detto Banco sia sempre preferito, riservando però a detti Creditori le loro ragioni da sperimentarsi sopra gli altri Beni, esclusi sempre gli affitti di detta Tenuta, et altri, che in mancanza di questi si eleggessero da ministri di detto Banco, et anche li Capitali di detta Eredità, che dovranno restar sempre vincolati, come [c. 517v] si dirà in appresso, dichiarando, che per qualunque atto, che si facesse da medesimi, o consenso, che si prestasse in qualunque modo, non s'intenda mai, che abbino accettato detti assegnamenti pro solutis, ma solo pro solvendis, senza che li medesimi siano mai tenuti a provare d'aver fatte le diligenze per l'esazione, e senza che tale assegnamento possa mai venir impugnato da futuri chiamati a detta Primogenitura; Et affinché venga nell'istesso tempo provisto anche all'indennità de futuri Successori in detta Primogenitura p[er] il pregiudizi, che può ridondargli per la continuazione di detta mestrua somministrazione doppo la morte di detto Supplicante vogliamo, che questo debba espressam[en]te obbligare, et ipotecare per Istrumento pubblico a favore de' medesimi tutti li sudetti Capitali ereditarii materni, che gli perverranno con detta Rinuncia, con obbligo di non poterli mai alienare, durante la vita di detto Paolo Scipione suo fratello assegnatario, se non che a preciso fine di depositarne l'intero prezzo di essi nel nostro Monte [c. 518r] di Pietà, o in detto Banco di S. Spirito, et erogarlo in estinzione de Debiti della stessa Eredità materna, o pure d'altri debbiti della med[esim]a Primogenitura, con riportarne la dovuta cessione di ragion a favore di detta Eredità, o finalm[en]te per investirlo in tanti luoghi di monti Camerali non vacabili, o altri Capitali fruttiferi tuti, e sicuri, col vincolo parim[en]te di non potersi questi alienare, durante la vita di d[ett]o Paolo Scipione, e con la dichiarazione, che durante solo la vita del medesimo, debbano star sempre obbligati, et ipotecati primario a favore del medesimo fratello, e di detto Banco di S. Spirito, e secondario a favore di detta Primogenitura, e de' Primogeniti Successori; Et in oltre, che cessando detta somministrazione per morte di detto Paolo Scipione, s'intendano totalm[en]te cessati detti vincoli, e debbano restar detti Capitali a libera disposizione di esso Supplicante, col solo peso de Debiti ereditarii materni, riservando però al medesimo, siccome Noi gli riserviamo la facultà di poter da detti Capitali materni detrarre la legitima [c. 518v] ad esso liberam[en]te dovuta con l'elezione de' Corpi che non siano nec de melioribus, nec de peioribus, con prender però la dovuta porzione, anche sopra li mobili, e Crediti di detta Eredità, e detrarre le Spese della spedizione della presente Grazia, e degl'Istrumenti, che in sequela di essa dovranno stipolarsi col consenso del medesimo suo fratello, o quello citato, e sentito; Et in questa forma in esecuzione del presente nostro Chirografo, seguito che sarà d'obbligo, ne pronunciate Decreti, concederete l'opportune facultà, e farete tutt'altro, che per il total adempimento, e perpetua fermezza, e sussistenza di questa nostra Grazia stimarete [sic!] in qualunque modo esser necessario, per esser così mente, e volontà nostra espressa volendo, e decretando, che al presente nostro Chirografo, benché non annesso, né registrato in Camera, e ne suoi Libri, non possa mai darsi, né opporsi di surrezione⁷, orrezione⁸, né d'alcun altro vizio, o difetto della nostra volontà, et intenzione, né che mai [c. 519r] sotto tali, o altri pretesti quantunque validi, e validissimi anche di Jus quesito⁹, e pregiudizio del

⁷ - *Il nuovo Di Mauro*: «surrezione, da *surripere* "sottrarre di nascosto. In diritto canonico: comportamento di chi nella richiesta di una grazia o nella risoluzione di una controversia, è reticente nell'esposizione dei fatti e omette di dichiarare elementi che potrebbero precludere il provvedimento.»

⁸ - *Il nuovo Di Mauro*: «orrezione, da *obrepere* "insinuarsi di nascosto". In diritto canonico: dichiarazione di fatti falsi per ottenere una dispe contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba avwr sempre il suo pieno effetto, esa o altro privilegio a titolo personale.»

⁹ - GIANDOMENICO ROMAGNOSI, *Collezione delle scelte Consultazioni forensi*, tomo primo, Milano 136, p. 52: «Il rispetto per ogni jus anteriormente quesito fu spinto a tale, che nei nuovi giudizj fu stabilito, che le convenzioni, le azioni, e perfino il genere della prova dovessero essere giudicati ed ammessi secondo le leggi, sotto le quali furono stipulate le convenzioni, e non secondo le leggi vigenti al tempo della lite.

terzo possa esser impugnato, moderato, o rivocato [sic!], ridotto ad viam Juris, o impetrarsi verso di esso l'aperitione oris, o altro qualunque rimedio di ragione, o di fatto, di Grazia, o di Giustizia, e che così, e non altrimenti, debba sempre giudicarsi, definirsi, et interpretarsi da qualunque Giudice, e Tribunale bench* Collegiale, Congregazioni anche di R[everendissi]mi Cardinali, Camerlengo di S. Chiesa, Tesoriere, Uditori di Rota, Chierici di Camera, e qualunque altro, togliendo loro ogni facoltà, e giurisdizione di definire, et interpretare diversam[en]te, e dichiarando Noi sin d'adesso preventivam[en]te nullo, irritato, et invalido tutto ciò, che da ciascuno d'essi con qualsivoglia Auttorità, scientemente, o ignorantem[en]te fosse in qualunque tempo giudicato contro la forma, e disposizione del presente nostro Chirografo, quale vogliamo, che vaglia, e debba aver sempre il suo pieno effetto, esecuzione, e vigore con la semplice nostra sottoscrizione, benché non [c. 519v] vi siano stati chiamati, sentiti, né citati li figli di detto Supplicante, et altri ulteriori Sostituti a detta Primogenitura, e qualsisiano altre Persone ancorché privilegiate e privilegiatissime, che per comprenderle si ricercasse farne un'espressa, et individua menzione, quali vi avessero, o pretendessero avervi qualunque Interesse, non ostanti tutte, e singole Cose premesse, e specialmente la Primogenitura istituita dalla pred[ett]a Anna Caffarelli, sostituzioni, proibizioni, vincoli, obblighi, pesi, et altri gravami risultanti dal soprariferito suo Testamento, la Bolla di Pio IV nostro Predecessore de Registrandis, la Regola della nostra Cancelleria de Jure quæsito non tollendo, la Costituzione di Paolo V emanata sopra l'erezione di detto Banco, e proibente al medesimo d'erogare i suoi denari in altro, che in compre di Luoghi di monti Camerali non vacabili, e quali si siano altre Costituzioni, et Ordinazioni Apostoliche nostre, e de nostri Predecessori, Leggi, Statuti, Riforme, Stili, Usi, Consuetudini, e qualunque [c. 520r] altra Cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole, avendone il tenore qui per espresso, e di parola in parola inserto, e registrato, e supplendo noi con la pienezza della nostra Potestà Pontificia ad ogni vizio, e difetto quantunque sostanziale, e formale, che vi potesse intervenire, per questa volta sola, e per la piena, e total esecuzione, et effetto di quanto s'esprime nel presente nostro Chirografo, ampiamente, et espressam[en]te deroghiamo.

Dato dal Nro
Palazzo Apostolico di Monre Cavallo questo
di 14. Febraio 1732. = Clemens Papa XII =